

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 gennaio 2010, n. 4

Attuazione D.G.R. n. 102-12023 del 04.08.2009. Istituzione del Comitato di Pilotaggio.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Piemonte e la Regione Calabria :

- hanno avviato, nell'ambito delle proprie attività, processi di innovazione tecnologica della Pubblica Amministrazione secondo le direttive previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;
- svolgono un ruolo centrale per lo sviluppo di una omogenea e paritetica condizione di crescita del sistema degli Enti locali, anche attraverso il ricorso a strumenti ICT, garantendo pari opportunità tecnologiche per l'assolvimento dei diversi compiti istituzionali, in un quadro organico di federalismo amministrativo e fiscale;
- sostengono lo Sviluppo della Società dell'Informazione e l'Innovazione della Pubblica Amministrazione, così come evidenziato del DPEF 2007-2013, che rappresenta una condizione abilitante per lo sviluppo socio-economico delle Regioni;
- intendono promuovere efficaci sinergie per massimizzare l'uso delle risorse provenienti dai finanziamenti nazionali e comunitari e per condividere le esperienze comuni, anche al fine di un'ottimale replicabilità e riuso delle soluzioni realizzate nell'ambito dei rispettivi progetti;

Visto:

- l'articolo 117 Cost., tra le materie di legislazione concorrente Stato-Regioni, indica "l'istruzione, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale". Tali due ultimi ambiti sembrano pertanto afferire alla competenza delle Regioni;
- il d.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", che delega alle Regioni, fra le altre materie, la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale e la programmazione, sul piano regionale, della rete scolastica. L'articolo 139 del d.lgs. cit. stabilisce inoltre che sono attribuiti alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
- il d.lgs. n. 76 del 15 aprile 2005 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53" che all'art. 3 recita "Art. 3. Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti" ...(c.1). Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'anagrafe nazionale degli studenti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca opera il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali del medesimo Ministero; (c.2). Le anagrafi regionali per l'obbligo formativo, già costituite ai sensi dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono trasformate in anagrafi regionali degli studenti, che contengono i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria. (c.3). Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'integrazione delle anagrafi regionali degli studenti con le anagrafi comunali della popolazione, anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente decreto, nonché il coordinamento con le funzioni svolte dalle Province attraverso i servizi per l'impiego in materia di orientamento, informazione e tutorato. (c.4). Con apposito accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' assicurata l'integrazione delle anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 nel Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti. Ai predetti fini si provvede a: a) definire gli standard tecnici per lo scambio dei flussi informativi; b) assicurare l'interoperabilità delle anagrafi; c) definire l'insieme delle informazioni che permettano la tracciabilità dei percorsi scolastici e formativi dei singoli studenti. (c. 5). Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

- la legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007), che ha sancito l'elevamento dell'obbligo di istruzione a 16 anni, finalizzato al conseguimento di un titolo di studio superiore o di una qualifica professionale almeno triennale entro il diciottesimo anno di età (articolo 1, comma 622 della legge 296/2006) e la conseguente definizione delle competenze chiave e dei 4 Assi culturali dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale) da acquisire per adempiere tale obbligo (Decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139). La legge ha inoltre stabilito la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), a decorrere dall'anno 2007, nel quadro del potenziamento dell'alta formazione professionale e della valorizzazione della filiera tecnico-scientifica, ulteriormente disciplinato dall'articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40 e regolamentato attraverso il d.p.c.m. 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori". Infine, l'art. articolo 1, comma 632, l. cit. ha definito la riorganizzazione dei Centri Territoriali Permanenti per l'educazione degli adulti (ridenominati "Centri provinciali per l'istruzione degli adulti"), in coerenza con gli obiettivi fissati a livello comunitario per il potenziamento dei livelli di istruzione della popolazione adulta;
- il Decreto Ministeriale 31 luglio 2007, contenente le indicazioni nazionali per il curriculum delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo;
- la legge 24 dicembre 2007 n. 244 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- Legge finanziaria 2008"), che prevede, tra le altre disposizioni, l'aggiornamento e la formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, la sperimentazione di un modello organizzativo per innalzare la qualità del servizio di istruzione, accrescere efficienza ed efficacia della spesa e promuove il miglioramento dell'efficienza e della celerità degli interventi relativi all'alternanza scuola-lavoro;
- la Legge Regionale della Regione Piemonte 28 dicembre 2007, n. 28 recante "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa" del Piemonte, che sviluppa, riconducendole ad un quadro organico, le materie oggetto di tre previgenti leggi;
- la Legge Regionale della Regione Calabria dell' 8 maggio 1985, n. 27 recante "Norme per l'attuazione del diritto allo studio", nonché la successiva Legge Regionale della Regione Calabria del 10 dicembre 2011, n. 34 recante "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Calabria";
- l'articolo 25, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999", prescrive che le Pubbliche Amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre Amministrazioni Pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze;
- l'art. 69 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante "Codice dell'amministrazione Digitale".

Che, a tal fine, la Giunta Regionale con deliberazione n. 102-12023 del 4 agosto 2009 ha approvato il protocollo d'Intesa tra la Regione Calabria e la Regione Piemonte per la cooperazione interregionale, volta allo sviluppo di iniziative di potenziamento della Società dell'Informazione con particolare riguardo alle soluzioni di e-government;

Che il suddetto protocollo è stato sottoscritto dai Presidenti delle due Regioni in data 30 ottobre 2009;

Che le finalità del protocollo sono la promozione e la realizzazione di azioni di cooperazione tra le Parti in materia di Società dell'Informazione e Innovazione della Pubblica Amministrazione per :

- ❖ migliorare l'efficacia e l'efficienza della Pubblica Amministrazione regionale e locale;
- ❖ garantire l'informazione e la partecipazione attiva dei cittadini e soprattutto dei giovani , alle attività istituzionali e ai processi decisionali di loro interesse;
- ❖ migliorare la qualità, l'accessibilità e la fruibilità dei servizi pubblici per l'istruzione, la formazione, il lavoro, la salute, la cultura e il tempo libero;
- ❖ sostenere la competitività sui mercati delle imprese regionali e la cooperazione tra le stesse.

Che la cooperazione tra le Regioni riguarda in particolare le azioni di:

- ❖ promozione, definizione e realizzazione di nuovi Progetti in materia di Società dell'Informazione realizzati congiuntamente con la condivisione di risorse professionali, tecnologiche e finanziarie, in coerenza con le finalità sopra esposte;
- ❖ individuazione, definizione e realizzazione di Progetti per il trasferimento di competenze, esperienze e strumenti per la realizzazione di sistemi e servizi in materia di Società dell'Informazione, in coerenza con le finalità di cui sopra e ricorrendo al riuso delle soluzioni già realizzate nell'ambito dei rispettivi progetti.

Considerato che l'art. 4 del citato protocollo prevede l'istituzione di un Comitato di Pilotaggio demandando ad atti successivi l'individuazione dei componenti;

Che il suddetto Comitato ha il compito di coordinare e approvare le proposte di Progetto in cui saranno descritti gli obiettivi, le attività e i tempi di esecuzione, nonché, di redigere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle attività svolte;

Che è necessario che il coordinamento delle azioni progettuali approvate nel Piano di Attività dal Comitato siano in capo al Direttore Regionale Direzione Innovazione, Università e Ricerca per le opportune sinergie ed integrazioni con il Sistema Informativo Regionale e che partecipi alle attività del Comitato anche il Direttore competente per materia;

Ritenuto di dover procedere all'individuazione dei componenti del Comitato di Pilotaggio nelle figure del:

Direttore Regionale della Direzione Innovazione, Università e Ricerca;

Direttore Regionale - competente per ogni materia oggetto di Progetto specifico;

Altresì che le predette figure possano, ove necessario, delegare la partecipazione alle riunioni e alle decisioni del Comitato, a funzionari appartenenti alle Direzioni sopra dette opportunamente individuati con Determinazioni Direttoriali;

Sulla base dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore della Direzione Innovazione, Università e Ricerca:

decreta:

Per le motivazioni di cui in premessa:

di costituire, in attuazione della deliberazione n. 102-12023 del 4 agosto 2009, il Comitato di Pilotaggio con i compiti descritti in premessa, nelle figure del:

- Direttore Regionale della Direzione Innovazione, Università e Ricerca o suo delegato;
- Direttore Regionale competente per ogni materia oggetto di Progetto specifico o suo delegato.

Mercedes Bresso